

MILANO, 6 LUGLIO 2021

**SPETTABILE
CLIENTELA**

**OGGETTO: FACCIAMO IL PUNTO SUL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE N. 99/2021 (C.D. “DECRETO
LAVORO”)**

Spettabile Clientela,

un altro importantissimo argomento, sul quale, molti di Voi, stanno aspettando dei chiarimenti, è quello relativo al divieto di licenziamento.

Premetto che, dopo un anno e mezzo, è venuto meno con il 30 giugno 2021, il divieto generalizzato dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Fatta questa doverosa premessa, vediamo adesso per quali tipologie di aziende, il divieto continua a rimanere in essere.

PERMANE IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO, PER IL PERIODO CHE VA DAL 1° LUGLIO AL 31 OTTOBRE 2021, O DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021 PER:

- Le aziende del settore del tessile, abbigliamento e pelletterie (**codici ateco: 13, 14, 15**) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda per i trattamenti di integrazione

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

salariale ex art. 4 comma 2 del DL 99/2021 (più nello specifico si fa riferimento ai trattamenti CIGO e CIGO in sostituzione della CIGS con causale COVID-19); **in questo caso, il divieto di licenziamento opera per il periodo che va dal 1 luglio al 31 ottobre;**

- Le aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD ex artt. 19,21,22 e 22. quater del DL n. 18/2020, per un massimo di **28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021; in questo caso, il divieto di licenziamento opera per il periodo che va dal 1 luglio al 31 ottobre;**
- Per le aziende che possono accedere agli ulteriori periodi di CISOA (previsione per i lavoratori agricoli), richiesta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021; **in questo caso, il divieto di licenziamento opera per il periodo che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;**
- Per le aziende che, anche al fine di fronteggiare situazioni di particolare gravità economica, presentate presso il Dicastero dello Sviluppo Economico, a decorrere dal 1° luglio 2021, non potendo ricorrere ai trattamenti di CIGO e CIGS con causali tradizionali, presentano domanda di ulteriore trattamento CIGS previsto dall'art. 4 comma 8 del DL N. 99/2021, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021; **in questo caso, il divieto di licenziamento opera per il periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2021;**
- Per le aziende che, a decorrere dal 1 luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di CIGO (con causali tradizionali), e CIGS (con causali tradizionali), per la durata del trattamento di integrazione

salariale fruito entro il 31 dicembre 2021; **in questo caso, il divieto di licenziamento opera per il periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2021;**

Ricordo a tutta la rispettabile clientela che comunque, rimangono immutate le seguenti possibilità di licenziamento:

- 1) Licenziamento per giusta causa;**
- 2) Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;**
- 3) Accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; ai lavoratori indicati, viene riconosciuta la NASPI;**
- 4) I licenziamenti per causa fallimento dell'azienda.**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

Dott. Monica Melani